



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA ECONOMIA E FINANZA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: SEDI.GEDI.027 - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 192 d.lgs. 267/2000 e artt. 17, comma 2 e 50, comma 1, lettera b), D.Lgs. 36/2023, tramite trattativa diretta in MEPA, per il servizio di trasloco e facchinaggio per le Sedi Comunali nel territorio del Comune di Venezia – Accordo Quadro - Annualità 2025 - Impegno di spesa € 128.270,40= (o.f.c.)

Proposta di determinazione (PDD) n. 1160 del 21/05/2025

Determinazione (DD) n. 1073 del 23/05/2025

Fascicolo 2025.I/5/1.6 "Servizio di facchinaggio - Invito, determina e contratto"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Barison Luca, in data 21/05/2025.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 22/05/2025.

COMUNE DI VENEZIA

Area Economia e Finanza

Settore Programmazione Patrimoniale e Logistica

Servizio Esecuzione Logistica

RUP geom. Luca Lionello

PDD N. 1160 del 21/05/2025

Fascicolo 2025/I.5.1/6

OGGETTO: SEDI.GEDI.027 - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 192 d.lgs. 267/2000 e artt. 17, comma 2 e 50, comma 1, lettera b), D.Lgs. 36/2023, tramite trattativa diretta in MEPA, per il servizio di trasloco e facchinaggio per le Sedi Comunali nel territorio del Comune di Venezia – Accordo Quadro - Annualità 2025 - Impegno di spesa € 128.270,40= (o.f.c.)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 19/12/2024 sono stati approvati il Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi finanziari 2025-2027 e relativi allegati e l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2027 e il Piano degli Investimenti, delle Opere Pubbliche e degli interventi di manutenzione 2025-2027;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 30/12/2024 sono stati approvati, per gli anni 2025-2027, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), documento programmatico che ricomprende, sia la Sottosezione 3.2 "*Performance*" che individua, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 150/2009, gli indirizzi, gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale, sia ai sensi dell'art. 6 del D.L. 80/2021, la Sottosezione 3.3, "*Rischi Corruttivi e Trasparenza*" e i relativi allegati;
- con Disposizione prot. 610690 del 22/12/2023 il Sindaco ha assegnato l'incarico di dirigente del Settore Programmazione Patrimoniale e Logistica, dell'Area Economia e Finanza, all'Arch. Luca Barison;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", e in particolare l'art. 107 in merito alle competenze dei dirigenti, gli artt. 183 e 191 in materia di impegni

di spesa;

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e in particolare l'art. 4 disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il vigente Statuto del Comune di Venezia e in particolare l'art. 17 che disciplina le funzioni e i compiti dei Dirigenti;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del *“Codice di comportamento interno”*, che ha sostituito ogni precedente, come da ultimo modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 318 del 19/11/2020 con la quale si è approvata la Riorganizzazione dell'ente e approvazione modifiche al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi a far data dal 01/01/2021;
- l'art. 24 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Venezia a mente del quale *“qualora ci siano Settori Dirigenziali vacanti, l'espletamento delle relative funzioni compete al relativo Direttore di Direzione”*;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05/05/2009 n. 42”*;
- la legge 06/11/2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”*;
- il D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21/06/2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* e i relativi allegati;
- il vigente *“Regolamento di Contabilità”* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016 e s.m.i., e nello specifico gli artt. 12, 13, 14 e 17 in materia di impegni di spesa;
- le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare la Legge 136 del 13/08/2010 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* e il D.L. 187 del 12/11/2010 *“Misure urgenti in materia di sicurezza”*, convertito in L. 217 del 17/12/2010;
- il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*.

Richiamato l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del quale per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, le stazioni appaltanti procedono tramite affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituzionali dalla stazione appaltante.

Richiamato il protocollo regionale di legalità sui fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici e dei lavori, servizi e forniture, sottoscritto dalla Regione Veneto con Prefettura, UPI Veneto e Anci Veneto in data 17/09/2019.

Richiamati altresì:

- l'art. 48, comma 3, D.Lgs. 36/2023, in forza del quale *"restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa"*;
- l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (legge finanziaria 2000) e l'art. 1, comma 3, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, recante *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario"*, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che stabiliscono che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, se disponibili;
- il D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa, se disponibili;
- la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), o ad altri mercati elettronici istituiti;
- l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e ss.mm.ii. che stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario ma pari o superiore a euro 5.000,00=;
- a seguito della conclusione del regime transitorio previsto dall'art. 225 del D.Lgs. 36/2023, dal 1° gennaio 2024 ha acquisito piena efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del Codice dei contratti pubblici;
- l'art. 25 del D.Lgs. 36/2023, in particolare, prevede che, a partire dal 1 gennaio 2024, "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'art. 26", senza individuare soglie al di sotto delle quali sarebbe consentito procedere con altre modalità.

Rilevato che:

- le attività proprie del Servizio Esecuzione Logistica consistono nello svolgimento di numerosi interventi di trasloco, movimentazione di arredi e attrezzature varie, per gli Uffici, Scuole e Servizi dell'Amministrazione Comunale di Venezia, conseguenti alle richieste di necessità logistiche pervenute dalle Direzioni/Settori, per esigenze funzionali e di servizio, tra cui l'installazione di palchi e chioschi per attività istituzionali e delle associazioni non a scopo di lucro del territorio comunale;
- il Comune di Venezia non ha personale sufficiente per provvedere all'esecuzione dei numerosi servizi richiesti;
- per garantire l'esecuzione di detti interventi si rende necessario ricorrere all'affidamento del servizio di trasloco e facchinaggio, nonché di lavori di falegnameria ed impiantistica, di piccola entità, finalizzati allo svolgimento del medesimo servizio, qualificando preventivamente le prestazioni che verranno richieste e liquidandole successivamente a misura, per l'annualità 2025.

Dato atto che:

- l'acquisto in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero di cui all'art. 48, comma 2, D.Lgs. 36/2023;

- l'importo del servizio è inferiore a € 140.000,00;
- in considerazione dell'importo del presente affidamento, non vi è l'obbligo del preventivo inserimento dello stesso nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 36/2023;
- sul sito www.acquistinretepa.it, Portale Elettronico degli acquisti della Pubblica Amministrazione, non risultano attive convenzioni Consip S.p.A. rispondenti alle esigenze e alle specifiche tecniche del servizio sopra descritto;
- all'interno del MEPA il predetto servizio è reperibile nel bando "Servizi di trasloco" (CPV Identificativo 98392000-7).

Considerato che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del Patto di integrità, come previsto dal vigente PIAO del Comune di Venezia, consente alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto.

Rilevato che:

- per garantire il servizio di cui sopra, si rende necessario affidare l'esecuzione di detti interventi ad una ditta esterna di comprovata qualificazione ed esperienza nel settore traslochi, trasporti e facchinaggio, con sede operativa nel territorio comunale e dotata di mezzi ed attrezzature adeguate allo scopo;
- è necessario provvedere ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 17, comma 1) D.Lgs. 36/2023, al fine di affidare il servizio con le caratteristiche sopra descritte, all'acquisizione del servizio direttamente attraverso il sistema di acquisto online nel Mercato Elettronico della P.A.;
- ai sensi dell'art. 14, comma 4, D.Lgs. 36/2023, l'importo totale stimato dell'appalto, a base di gara, ammonta a € 109.934,42= al netto degli oneri della sicurezza di € 4.000,00=, non soggetti a ribasso d'asta, e IVA al 22% esclusa, distinta come di seguito riportata:
 - € 98.639,34= per servizi di trasloco e facchinaggio al netto degli oneri di sicurezza di € 3.000,00= e IVA esclusa al 22%;
 - € 11.295,08= per lavori impiantistici di piccola entità al netto degli oneri di sicurezza di € 1.000,00= e IVA esclusa al 22%;
- detta somma viene calcolata sulla base dei costi sostenuti negli affidamenti, per analogo servizio, effettuati per gli anni precedenti;
- il presente affidamento, per tipologia ed importo, rientra nel disposto dell'art. 50, comma 1, lettera b), D.Lgs. 36/2023;
- trattandosi di appalto d'importo inferiore alle soglie previste dal codice per gli affidamenti diretti di servizi e forniture e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1), D.Lgs. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;
- è stata effettuata un'istruttoria informale, a cura del RUP, finalizzata all'individuazione di un operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, mediante consultazione degli operatori abilitati nella piattaforma MEPA nel bando "Servizi", categoria merceologica "Servizi di trasloco", volta a identificare i potenziali affidatari idonei a soddisfare le descritte esigenze dell'Amministrazione;
- è stata pertanto individuata la ditta Nicolè Traslochi S.r.l., con sede in Via Ca' Marcello, 67/F - 30172 Mestre (Ve) – P.I. 02923080275, che risulta abilitata ad operare sulla piattaforma MEPA, per il bando e la categoria merceologica di riferimento;

- nell'ambito del M.E.P.A. è prevista, tra le procedure di affidamento, anche la "Trattativa Diretta", quale modalità di negoziazione semplificata che consente di trattare direttamente con un unico operatore economico, con conseguente riduzione della tempistica necessaria e in ottemperanza al principio di economicità;
- in data 16/04/2025 è stata pubblicata apposita Trattativa Diretta n. 5288637 in MEPA, rivolta alla predetta ditta, con richiesta di presentare un'offerta entro 05/05/2025 ore 12.00 (Allegato 1);
- in data 29/04/2025, con nota acquisita al PG 232312 del 06/05/2025, la citata ditta si è resa disponibile ad effettuare il servizio secondo quanto previsto nel Capitolato descrittivo/prestazionale (Allegato 2), inviando, attraverso il portale MEPA, l'Offerta Economica e offrendo un ribasso percentuale del 8%, pari all'importo di € 8.794,75= (IVA e oneri della sicurezza esclusi) – (Allegato 3), sul valore stimato per l'appalto;

Ritenuto che:

- la predetta offerta risulta congrua e conveniente sulla base dell'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023;
- la predetta ditta risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in quanto ditta di fiducia ed operante da anni nel settore;
- l'offerta della ditta Nicole' Traslochi S.r.l. per un importo totale di € 101.139,67=, oltre agli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 4.000,00= per un totale di € 105.139,67= più € 23.130,73= per IVA al 22% per un importo complessivo di € 128.270,40= risulta conveniente;
- è opportuno prevedere, mediante trattativa diretta in MEPA, all'affidamento diretto dell'art. 50, comma 1, lettera b), del d.lgs. 36/2023 alla ditta Nicole' Traslochi S.r.l., con sede in Via Ca' Marcello 67/F – 30172 Mestre (Ve) – P.I. 02923080275, il servizio avente le caratteristiche sopra descritte, da effettuarsi per l'anno 2025;
- sulla base delle condizioni economiche offerte dalla predetta ditta, risulta necessario impegnare la somma di € 101.139,67=, oltre agli oneri della sicurezza pari a € 4.000,00=, più € 23.130,73= per IVA al 22% per un totale complessivo di € 128.270,40= annualità 2025;
- è necessario richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, d.lgs. 36/2023.

Dato atto:

- dell'assenza di conflitto di interessi in capo al firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice di comportamento interno, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13/04/2023 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con DPR n. 62/2013 e s.m.i.;
- che è stata acquisita, mediante il MEPA, la dichiarazione da parte della ditta affidataria attestante il rispetto del c.d. divieto di *pantouflage* di cui all'art. 53, comma 16ter del D.Lgs. 165/2001 e del protocollo di legalità del 17/09/2019;
- che è stata acquisita agli atti d'ufficio con p.g. n. 260530 del 21/05/2025, la dichiarazione del Responsabile del Procedimento di assenza di gravi ragioni di convenienza o di situazioni di conflitto di interessi tali da comportare l'obbligo di astensione dalla partecipazione al procedimento di cui alla presente determinazione, ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, nonché dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;
- del rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e del criterio di rotazione tra operatori economici, nonché in considerazione dei requisiti di capacità tecnica necessari per lo svolgimento del servizio in oggetto;

- del rispetto degli ulteriori principi previsti dalla normativa vigente in materia di scelta dell'affidatario;
- del rispetto del principio di divieto di frazionamento artificioso della spesa ai sensi dell'art. 14, comma 6 del D.Lgs. 36/2023;
- del rispetto delle prescrizioni in materia di suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 36/2023;
- della congruità del costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario;
- di aver acquisito da parte della predetta ditta, ai sensi dell'art. 52, comma 1, d.lgs. 36/2023, mediante il MEPA, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023, nonché apposita dichiarazione mediante Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- che ai fini della dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, nei confronti dell'operatore economico Nicole' Traslochi S.r.l. - P.I. 02923080275, sono state eseguite mediante il sistema di FVOE 2.0 di ANAC, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, mentre il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è stato acquisito a mezzo di consultazione del portale INAIL;
- che gli esiti delle suddette verifiche hanno dato esito regolare e risultano acquisite agli atti d'ufficio;
- che il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazione e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del d.lgs. 36/2023;
- dell'avvenuta acquisizione del CIG B6C1576165 ai fini di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- che è stato richiesto all'operatore economico, per la fornitura di cui al presente provvedimento, di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare di trasmissione dei dati relativi al conto dedicato al rapporto contrattuale, nonché agli obblighi di cui al Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 ed al Codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023 e del Protocollo di legalità sottoscritto il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto (art. 1, comma 17 della L. 06/11/2012, n. 190) il cui mancato rispetto costituisce causa di risoluzione del contratto:
- che l'affidamento prevede rischi interferenziali e pertanto è stato redatto il DUVRI.

Atteso che il presente atto rientra tra quelli di competenza dirigenziale ai sensi dell'art. 107, D.Lgs. 267/2000 e che con la sottoscrizione finale della determinazione dirigenziale è assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del "*Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni*" del Comune di Venezia

D E T E R M I N A

1. di procedere, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 17, comma 1 del d.lgs. 36/2023, precisando quanto segue:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire è la razionalizzazione dei Servizi dell'Amministrazione Comunale attraverso l'accorpamento di funzioni omogenee in determinate aree del territorio comunale, nonché l'evasione delle richieste di necessità logistica pervenute dagli Uffici del Comune di Venezia Centro Storico, Isole;
 - l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di facchinaggio per detto fine;

- il contratto verrà stipulato tramite l'apposita funzione nella piattaforma del MEPA e previa sottoscrizione del relativo documento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, d.lgs. 36/2023;
 - le clausole contrattuali sono quelle fissate nel MEPA, contenute nell'offerta economica della ditta e relativa richiesta sopra citate, allegate alla presente determinazione di cui fanno parte integrante e sostanziale;
 - la scelta del contraente avviene mediante la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023, svolta tramite trattativa diretta nella piattaforma MEPA;
2. di affidare contestualmente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023, alla ditta Nicolè Traslochi S.r.l., con sede in Via Ca' Marcello, 67/F - 30172 Mestre (Ve) – P.I. 02923080275, il servizio in oggetto per un periodo di 7 (sette) mesi dalla data di affidamento dello stesso fino alla concorrenza massima dell'importo contrattuale e comunque non oltre il 31/12/2025, per un importo totale di € 101.139,67=, oltre agli oneri della sicurezza pari a € 4.000,00=, più €.23.130,73= per IVA al 22% per un totale complessivo di € 128.270,40=;
 3. di impegnare a favore della ditta Nicolè Traslochi S.r.l. la somma di € 128.270,40= (IVA compresa);
 4. di imputare la spesa complessiva di € 128.270,40= (IVA compresa) sul capitolo 3603, art. 813 "Trasporto traslochi e facchinaggio", V livello - codice gestionale 003 "Trasporti, traslochi e facchinaggio", azione di spesa SEDI.GEDI.027 – "Acquisto servizi per traslochi" del Bilancio 2025 che presenta la necessaria disponibilità, spesa finanziata con ENTRATE CORRENTI;
 5. di dare atto che alla liquidazione della somma dovuta si provvederà con successive disposizioni dirigenziali, su presentazione di regolare fattura elettronica;
 6. di pubblicare la presente determinazione ai sensi degli artt. 23, comma 1, lettera b) e 37 del d.lgs. 33/2013 in combinato disposto con l'art. 28 d.lgs. 36/2023;
 7. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), nominato ai sensi dell'art. 15, comma 2, d.lgs. 36/2023, è il geom. Luca Lionello, responsabile del Servizio Esecuzione Logistica;
 8. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria P.G. n. 521135 del 09/11/2016;
 9. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile della ragioneria attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267/2000;
 10. di stabilire che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità, come previsto dal vigente PIAO, consente alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.

Il Dirigente
Arch. Luca Barison*

Allegati:

- 1) Riepilogo avvio TD n. 5288637 del 16/04/2025 in MEPA
- 2) Capitolato Descrittivo in MEPA PG arrivo n. 232312 del 06/05/2025
- 3) Offerta Economica in MEPA PG arrivo n. 232312 del 06/05/2025

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2025 / 1160

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 10588/2025 del 21/05/2025 - NON ESECUTIVO "SEDI.GEDI.027 - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 192 d.lgs. 267/"
"SEDI.GEDI.027 Determinazione
a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 192
d.lgs. 267/2000 e artt. 17, comma 2 e 50, comma 1, lettera b), D.Lgs. 36/2023, tramite
trattativa diretta in MEPA, per il servizio di trasloco e facchinaggio per le Sedi Comunali nel
territorio del Comune di Venezia – Accordo Quadro Annualità
2025 Impegno
di spesa €
128.270,40= (o.f.c.)"

autorizzazione Proposta di determina 1160/2025 del 21/05/2025

L'impegno di spesa numero 10588/2025 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	01031.03.003603813 - TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - Comp. 2025	128.270,40
<i>Resp. servizio</i>	PROGRAMMAZIONE PATRIMONIALE E LOGISTICA	
<i>Stoipe/P.Fin.</i>	U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	
<i>Fornitore</i>	NICOLE' TRASLOCHI S.R.L Cod.Fisc. 02923080275 P.Iva 02923080275	
<i>CIG</i>	B6C1576165 CUP	
<i>Tipo Spesa</i>	2736 - SEDIGEDI027 - Acquisto servizi per traslochi	
<i>Tipo Finanz.</i>	241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	128.270,40

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

01031.03.003603813 a competenza 2025 al 21/05/2025	
Stanziamento di bilancio	284.491,80 +
Impegni precedenti	13.359,00 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	271.132,80 =
Ammontare del presente impegno	128.270,40 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	142.862,40 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 21 maggio 2025

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

Servizio di trasloco e facchinaggio per le Sedi Comunali nel territorio del Comune di Venezia - Accordo Quadro - Anno 2025

Dati Principali**Numero RDO**

5288637

Nome RDO

Affidamento servizio di trasloco e facchinaggio per le sedi Comunali nel territorio del Comune di Venezia - Accordo Quadro - Anno 2025

Tipologia di contratto

Appalto di servizi

Tipologia di procedura

Affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni**Responsabile del procedimento**

LUCA LIONELLO LNLLCU67D05C638I

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

LUCA BARISON BRSLCU64H22L736Y

Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > COMUNI > COMUNE DI VENEZIA

Ente Committente

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > COMUNI > COMUNE DI VENEZIA

Date

Pubblicazione

16/04/2025 11:38

Inizio presentazione offerte

16/04/2025 11:38

Termine ultimo presentazione offerte

05/05/2025 12:00

Data limite stipula contratto

30/07/2025 12:00

Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza

1

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG

-

CUP

-

CPV

Identificativo

98392000-7

Descrizione

Servizi di trasloco

Categoria

Servizi di trasloco

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

2

Termini di pagamento

30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Importo base d'asta

€ 109.934,42

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 4.000,00

Dati consegna e fatturazione

Sulla fattura dovranno obbligatoriamente essere riportati:

- l'indicazione del codice univoco UFWX64
- l'indirizzo di fatturazione: SAN MARCO, 4136 – Venezia – 30124 (VE) Veneto
- Centro di costo: 036
- Il Codice Identificativo di Gara (CIG) associato alla presente procedura
- l'impegno di spesa comunicato dall'Amministrazione aggiudicatrice e la dicitura "scissione dei pagamenti" (Split Payment)

Documentazione Gara



All. 1 - Capitolato_e_Modulo_attrezzature_mezzi 2025.pdf

496.6 Kb

Capitolato prestazionale e modulo attrezzature e mezzi

All. 10 - Dichiarazione requisiti e CC_2025.odt

44.2 Kb

Dichiarazione requisiti

All. 11 - DPR_codice_comp.pdf

233.8 Kb

DPR n. 62

All. 12 - Codice di comportamento interno.pdf

107.5 Kb

Codice comportamento interno

All. 13 - Protocollo legalità Regione.pdf

11386.6 Kb

Protocollo legalità Regione Veneto

All. 14 - PO 35 accesso ai fornitori.pdf

155.8 Kb

Procedura Operativa

All. 2 - Elenco prezzi_2025.pdf

131.7 Kb

Elenco prezzi

All. 3 - Schema accordo_2025.pdf

165.5 Kb

Schema di accordo

All. 4 - Quadro Economico_2025.pdf

151.2 Kb

Quadro economico

All. 5 - Offerta economica_2025.ods

20.6 Kb

Offerta economica

All. 6 - Elenco sedi_2025.pdf

168.6 Kb

Elenco sedi

All. 7 - DUVRI sez 01 e 02_2025.pdf

358.6 Kb

DUVRI SEZ. 01 E 02

All. 8 - Clausola Pantouflage_2025.odt

15.4 Kb

Clausola Pantouflage

All. 9 - Dich costi manod_sicurezza_2025.odt

23.0 Kb

Dichiarazione costi manodopera

Lettera di invito_TD_2025.pdf.p7m

239.8 Kb

Invito

Request.xml

265.8 Kb

DGUE da compilare

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

02923080275

NICOLE' TRASLOCHI S.R.L.



Area Economia e Finanza
Settore Programmazione Patrimoniale e Logistica
Servizio Esecuzione Logistica

e-mail pec: logistica@pec.comune.venezia.it
tel. 041.274.6015

Oggetto: Servizio di trasloco e facchinaggio per le sedi comunali nel territorio del Comune di Venezia - Accordo Quadro - Anno 2025

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE



Febbraio 2025

IL RUP
Responsabile del Servizio
Esecuzione Logistica
geom. Luca Lionello

Il Dirigente del Settore Logistica
Arch. Luca Barison

INDICE:

SEZIONE 1 - NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

- Art. 1- Oggetto dell'Accordo Quadro
- Art. 2- Durata dell'Accordo Quadro
- Art. 3- Ammontare dell'appalto e corrispettivi

SEZIONE 2 – PARTECIPAZIONE E AGGIUDICAZIONE

- Art. 4- Requisiti di partecipazione
- Art. 5- Criteri di aggiudicazione

SEZIONE 3 – ESECUZIONE

- Art. 6- Prestazioni e luogo di esecuzione del servizio
- Art. 7- Referente Tecnico della ditta appaltatrice
- Art. 8- Fasi di affidamento ed esecuzione degli interventi. Contratti Applicativi / Ordinativi
- Art. 9- Deposito e custodia dei beni
- Art. 10- Tipologie di interventi e termini di esecuzione
- Art. 11- Somma urgenza/ pronto intervento
- Art. 12- Garanzia degli interventi
- Art. 13- Responsabile del Procedimento, Direzione dell'Esecuzione del Contratto (DEC)
- Art. 14- Documentazione da mettere a disposizione
- Art. 15- Collaudo e verifica di regolare esecuzione
- Art. 16- Contestazioni e penali
- Art. 17- Fatturazione e pagamenti

SEZIONE 4 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

- Art. 18- Obblighi assicurativi
- Art. 19- Tutela dei dipendenti, sicurezza e regolarità contributiva della ditta
- Art. 20- Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 21- Oneri ambientali

SEZIONE 5 – NORME FINALI

- Art. 22- Cauzione provvisoria
- Art. 23- Cauzione definitiva
- Art. 24- Recesso e risoluzione del contratto.
- Art. 25- Recesso per sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip
- Art. 26- Cessione del contratto
- Art. 27- Cessione dei crediti
- Art. 28- Subappalto
- Art. 29- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- Art. 30- Spese contrattuali, imposte, tasse
- Art. 31- Definizione delle controversie
- Art. 32- Tutela dei dati personali
- Art. 33- Condizioni generali
- Art. 34- Riferimenti normativi

Allegati:

- Allegato 1.2 - Modello attrezzature e mezzi
- Allegato 2 - Elenco prezzi
- Allegato 5 - Offerta economica
- Allegato 6 - Elenco sedi comunali oggetto di possibile trasloco

ABBREVIAZIONI

- CODICE: D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36;
- R.U.P.: Responsabile unico del progetto di cui all'articolo 15 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36.
- D.E.C.: Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. art. 31 del D.Lgs 36/2023.

DEFINIZIONI

Nel presente capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati estensivi di quanto già definito dal D.Lgs 36/2023 :

- a) COMMITTENTE/ APPALTANTE/AMMINISTRAZIONE: Comune di Venezia.
- b) ESECUTORE/APPALTATORE/OPERATORE/AFFIDATARIO: la ditta aggiudicataria.
- c) R.U.P.: Responsabile Unico del Progetto: ha mansioni di programmazione e progettazione dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione ai sensi art. 15 del D.Lgs 36/2023.
- d) DIRETTORE ESECUZIONE del CONTRATTO: ha funzioni di direzione nella fase di esecuzione dello stesso e di controllo tecnico-contabile, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 36/2023.
- e) DIREZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Ai sensi dell' ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 36/2023 è costituita dal personale dell'Ufficio Servizi Logistici – gestione dati Amministrativi del Servizio Esecuzione Logistica, che ha la funzione di ufficio di Direzione di Esecuzione del Contratto di cui all' art. 31 stesso.
- f) CAPITOLATO: il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione degli interventi sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico.
- g) ACCORDO QUADRO: l'accordo tra il Committente e l'Esecutore per la realizzazione delle attività ivi puntualmente descritte.
- h) CONTRATTI APPLICATIVI: Il documento trasmesso dall'Amministrazione, a firma del R.U.P., nella forma di Ordinativo.

SEZIONE 1 - NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo Quadro

Al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di trasloco e facchinaggio per gli uffici e i servizi dell'Amministrazione Comunale, tra cui l'installazione di palchi e chioschi per attività istituzionali e delle associazioni non a scopo di lucro del territorio, nonché lavori impiantistici di piccola entità, si intende stipulare, con un Operatore Economico, un Accordo Quadro, come definito dall'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la realizzazione degli interventi programmati o su chiamata che si renderanno necessari nell'arco della durata contrattuale.

Il presente appalto sarà espletato secondo la modalità di Accordo Quadro, così come definito dall'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la realizzazione di servizi (categoria prevalente) e lavori impiantistici di piccola entità, finalizzati al trasloco/facchinaggio, che si renderanno necessari nell'arco della durata contrattuale.

Gli edifici in cui si dovranno effettuare le attività di trasloco e facchinaggio sono quelli indicati nell'allegato 4, la cui consistenza potrà essere suscettibile di variazione per effetto di nuove politiche patrimoniali e gestionali che l'Amministrazione Comunale potrà adottare.

Con la sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro, la ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire gli interventi che successivamente e progressivamente saranno richiesti dal Direttore di Esecuzione del Contratto (in seguito denominato anche "DEC"), secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nei singoli "Contratti applicativi" che verranno affidati, secondo le procedure previste al suddetto dall'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., senza avviare un nuovo confronto competitivo.

L'Aggiudicatario non avrà nulla da pretendere in relazione al servizio in oggetto fintantoché l'Amministrazione non darà luogo ai Contratti applicativi nella forma di Ordinativi.

L'esecuzione degli interventi deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.

Art. 2 - Durata dell'Accordo Quadro

L'appalto avrà la durata di circa 9 (nove) mesi ovvero del periodo intercorrente tra la data indicata nella comunicazione di affidamento servizio e gli ordinativi effettuati e resi entro il 31/12/2025 o fino alla concorrenza massima dell'importo di € 109.934,42= al netto del ribasso d'asta, degli oneri della sicurezza di € 4.000,00=, non soggetti a ribasso d'asta, e IVA esclusa suddivisi come di seguito riportato:

- € 98.639,34= per servizi di trasloco e facchinaggio al netto degli oneri di sicurezza di € 3.000,00= e IVA esclusa;
- € 11.295,08= per lavori impiantistici di piccola entità al netto degli oneri di sicurezza di € 1.000,00= e IVA esclusa.

L'appalto decorrerà dalla data indicata nella comunicazione di inizio servizio, indipendentemente da quella di formale stipulazione del contratto, salvo il diritto di recesso come stabilito al successivo art. 24.

Dalla predetta data decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico della ditta aggiudicataria. Le condizioni previste nel contratto di Accordo Quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli interventi di trasloco e facchinaggio affidati entro il termine finale dell'Accordo Quadro, anche qualora la materiale esecuzione delle prestazioni oggetto degli interventi dovesse avere inizio, essere eseguita e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto e corrispettivi

L'importo a base di gara dell'Accordo Quadro per i servizi di trasloco e facchinaggio e lavori impiantistici di piccola entità in oggetto ammonta complessivamente a € 109.934,42= IVA esclusa, così come distinto dagli importi del quadro economico.

La ditta affidataria verrà retribuita a misura in base agli interventi che di volta in volta si riterranno necessari, nei limiti di detta somma.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, l'Amministrazione Comunale, ai sensi di quanto previsto all'art. 120, comma 9 del D.Lgs 36/2023, si riserva di aumentare o diminuire l'importo contrattuale, fino a concorrenza del limite di un quinto del suddetto importo, senza che la ditta appaltatrice possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta.

Si potrà procedere all'affidamento degli interventi fino alla concorrenza massima dell'importo contrattuale, tenuto conto delle variazioni di cui al comma precedente.

Qualora l'importo complessivo degli interventi di traslochi e facchinaggio effettuati al termine della durata dell'Accordo Quadro risultasse inferiore all'importo contrattuale, nei limiti di legge, l'appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa sull'eventuale somma residua.

I corrispettivi dovuti dalla Stazione Appaltante verranno stabiliti, alla luce dell'attività eseguita a seguito dei singoli Contratti Attuativi (ordinativi) di cui al successivo art. 8, con applicazione del ribasso offerto dalla ditta in sede di gara sull'Elenco Prezzi (**Allegato 2**). Detti prezzi costituiranno i **prezzi contrattuali** che resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

La quantità di ore manodopera per l'esecuzione degli interventi dovrà essere congrua e conforme agli standard correnti che, in sede di contraddittorio contabile, verranno comunque definiti dal RUP. Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi del successivo art. 17 del presente Capitolato.

SEZIONE 2 – PARTECIPAZIONE E AGGIUDICAZIONE

Art. 4 - Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla gara operatori economici con idoneità individuale o plurisoggettiva di cui agli artt. 45 e 48 del Codice, cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45, 47 e 48 del Codice stesso, purché in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti generali

Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, con oggetto sociale l'attività inerente a quella oggetto di gara.

I partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere generale circa l'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, o che comunque non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

b) Requisiti di capacità tecnica

Possono partecipare alla procedura solamente le ditte che dispongano di almeno un cantiere operativo localizzato nel territorio comunale di Venezia e siano dotate quantomeno di tutta l'attrezzatura tecnica e i mezzi necessari per la prestazione del servizio in oggetto, definiti nell'allegato 1.2, rispettando le tempistiche di cui all'art. 10 del Capitolato.

Art. 5 - Criteri di aggiudicazione

Si procederà all'eventuale affidamento dell'appalto mediante trattativa diretta tramite il portale MEPA di Consip Spa ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), D.Lgs. 36/2023, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice stesso.

La ditta concorrente dovrà indicare, nell'“Allegato 5 – Offerta economica” **la percentuale unica di ribasso offerta** che verrà applicata su tutti i prezzi di cui all'“Allegato 2 - Elenco Prezzi” nonché, ai fini della determinazione dei nuovi prezzi come specificato al precedente art. 3.

Tra detti prezzi i costi della manodopera, ribassati, non dovranno risultare inferiori all'importo minimo orario desumibile dal CCNL Trasporto e Spedizioni Merci, ai sensi del successivo art. 19 lettera b) del presente Capitolato.

La ditta dovrà altresì indicare nell'offerta (modulo “Allegato 5 – Offerta Economica”), pena l'esclusione, l'importo totale dell'offerta (IVA esclusa) che si desume applicando la percentuale di ribasso offerta sull'importo a base di gara, nonché, ai sensi dell'art. 95 e seguente art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.:

- gli oneri “aziendali” concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al successivo art. 19, lettera a) afferenti cioè, all'esercizio della propria attività, che devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio oggetto dell'offerta; comprensivi di tutti i DPI anticontagio Coronavirus (Covid-19) previsti per i lavoratori;
- i propri costi della manodopera, con riferimento all'esecuzione dell'appalto in oggetto, con sufficiente dettaglio per categorie e profili professionali, tale da consentire la verifica di cui all'art. 41, comma 14 del D.Lgs 36/2023, come riportato nella Tabella “A” dell'Offerta Economica Allegato 5 (i suddetti costi non necessariamente dovranno coincidere con il prezzo unitario orario della manodopera cui verranno retribuite le prestazioni ai sensi del precedente art.3).

Verranno escluse le ditte che presentano offerte in cui il prezzo orario della manodopera risulta inferiore all'importo minimo orario desumibile dal CCNL Logistica - Trasporto e Spedizioni Merci. Il servizio verrà aggiudicato alla ditta che avrà offerto il minor prezzo. Nel caso in cui questo sia stato presentato da due o più concorrenti si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

Le offerte presentate dalle ditte concorrenti verranno esaminate al fine di verificare l'eventuale anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. La stazione appaltante ha facoltà, nel corso delle valutazioni, di richiedere alle ditte partecipanti ulteriori chiarimenti e delucidazioni allo scopo di poter formulare giudizi approfonditi e documentati.

SEZIONE 3 – ESECUZIONE

Art. 6 - Prestazioni e luogo di esecuzione del servizio

Il servizio in appalto dovrà essere svolto nelle sedi individuate nell'Allegato 6 del territorio nel Comune di Venezia, secondo le prescrizioni delle norme vigenti ed in particolare del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., in conformità alle indicazioni concordate con i soggetti preposti alla gestione del luogo, avendo cura di prestare la massima attenzione nei confronti dei terzi che potrebbero essere coinvolti.

E' fatto divieto di utilizzare impianti fissi e mobili, macchinari, attrezzature, utensili, prodotti e forniture (elettricità, aria compressa, acqua, oli lubrificanti o altri liquidi funzionali, ecc.) senza formale ed esplicito consenso da parte dei datori di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In casi eccezionali e motivati, stabiliti dalla Stazione Appaltante, potrà rendersi necessario ed opportuno eseguire il servizio in altre sedi, luogo pubblico o sedi di terzi.

Art. 7 - Referente Tecnico della ditta appaltatrice

L'appaltatore dovrà comunicare al DEC/RUP di cui al successivo art. 13 il nominativo del proprio Referente Tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche del servizio oggetto del presente Accordo Quadro.

La ditta, tramite il proprio Referente Tecnico, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione degli interventi di trasloco e facchinaggio.

Art. 8 - Fasi di affidamento ed esecuzione degli interventi. Contratti Applicativi / Ordinativi

I singoli interventi di trasloco e facchinaggio verranno affidati, senza avviare un nuovo confronto competitivo, attraverso l'emissione dei singoli Contratti applicativi, nella forma di Ordinativi.

Le fasi propedeutiche e necessarie per l'emissione di ogni singolo Ordinativo sono le seguenti:

- a) sopralluogo congiunto committente – affidatario: verifica congiunta per quantificare l'intervento da effettuare (tempo max 1 gg. lavorativo);
- b) preventivo di spesa: in base alle risultanze del sopralluogo di cui al precedente punto a) l'affidatario invia al committente preventivo di spesa (entro il giorno successivo alla data del sopralluogo);
- c) contratto applicativo: il preventivo di cui al precedente punto b) verrà autorizzato attraverso l'emissione e trasmissione dell'ordinativo, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

I singoli ordinativi si intendono accettati dal medesimo giorno lavorativo dalla data di trasmissione degli stessi.

L'appaltatore dovrà avviare l'esecuzione degli interventi entro i termini di cui al successivo art. 10, salvo i tempi necessari e opportunamente documentati per l'approvvigionamento di materiali non usuali.

In casi eccezionali di traslochi/facchinaggio urgenti, previa comunicazione scritta di uno dei soggetti di cui all'art. 13, le fasi a) b) c) sopra descritte possono essere "by-passate" e la comunicazione avrà valenza di contratto applicativo/ordinativo.

L'Amministrazione è sollevata da ogni eventuale responsabilità, e non è tenuta a provvedere al pagamento di prestazioni effettuate senza l'emissione dell'ordinativo.

Qualora in fase di esecuzione dei suddetti contratti applicativi, nella forma di ordinativi, si rendessero necessari ulteriori interventi non indicati nel preventivo già trasmesso, la ditta aggiudicataria dovrà darne tempestivo avviso al DEC ed emettere un ulteriore preventivo di spesa nelle modalità di cui al precedente punto b).

Tali interventi imprevisi potranno essere eseguiti solamente previa ricezione dell'Ordinativo (o eccezionale comunicazione scritta) emesso ai sensi di quanto previsto nel presente articolo.

In assenza di tali autorizzazioni detti interventi non saranno riconosciuti.

Art. 9 - Deposito e custodia temporanea dei beni

Nel caso in cui l'Amministrazione a seguito esecuzione di un intervento, sia nella temporanea impossibilità di custodire il materiale oggetto di trasloco, affida al soggetto aggiudicatario il deposito della stessa, in propria area, nel periodo necessario alla conclusione dell'intervento e comunque per un termine non superiore alla scadenza del contratto, con l'obbligo di garantirne la custodia e l'integrità fino a quando un referente dell'Amministrazione non ne provvede al ritiro.

Art. 10 - Tipologia di interventi e termini di esecuzione

L'appaltatore aggiudicatario, come precisato al precedente art. 8, dovrà avviare il servizio **entro 1 giorno lavorativo**, a decorrere dalla data di invio dell'ordinativo da parte dell'Amministrazione,

oppure, in casi eccezionali o di urgenza secondo quanto previsto dalla comunicazione d'urgenza inviata.

I tempi di esecuzione dovranno essere congrui e conformi agli standard correnti, in relazione al tipo di intervento.

Qualora, per la maggiore consistenza degli interventi da eseguire o per altre cause non imputabili alla ditta, dovesse occorrere un tempo superiore a quanto preventivato, la ditta affidataria dovrà fare esplicita domanda di deroga adeguatamente motivata al DEC che, verificatane l'ammissibilità, provvederà a concordare con la ditta il nuovo tempo utile per l'esecuzione degli interventi.

Art. 11 - Pronto intervento

La ditta assegnataria si impegna a garantire un servizio di pronto intervento nell'ambito di tutto il territorio comunale, per i giorni feriali e prefestivi o festivi infrasettimanali.

La ditta dovrà garantire l'intervento in loco, entro un'ora dalla chiamata, di personale idoneo con un adeguato mezzo per la movimentazione carichi e il trasporto di essi.

In caso di comprovate cause di forza maggiore che impediscano il rispetto dei termini stabiliti di arrivo in loco, la ditta assegnataria ha l'obbligo di darne immediata comunicazione e, in caso di contestazione, documentata riprova.

In caso di inosservanza dei termini di arrivo stabiliti, senza riscontro di diligenza da parte dell'assegnataria, verrà applicata una penale oraria, come indicato all'art. 16 del presente Capitolato.

Nel caso in cui la ditta non rispetti i tempi di intervento prescritti per gli interventi del presente articolo, il Committente, previa formale costituzione in mora anche telefonica dell'Esecutore inadempiente, provvederà all'esecuzione dell'intervento in economia in danno all'esecutore stesso ponendo la spesa a carico della ditta.

Art. 12 - Garanzia degli interventi

La ditta aggiudicataria si impegna ad offrire garanzia della corretta esecuzione sugli interventi ordinati, con obbligo di eventuale prestazione gratuita per la correzione di montaggi e/o allestimenti riscontrati anomali o difettosi.

Art. 13- Responsabile del Procedimento, Direzione dell'Esecuzione del Contratto (DEC)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 5, del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 (Codice Appalti o Codice) e dell'allegato al Codice 1.2, art. 8, comma 3, le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto sono attribuite al Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Il medesimo svolge, come disciplinato dall'art. 101 del Codice stesso, il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, avvalendosi della Direzione dell'Esecuzione del Contratto, nonché degli assistenti dell'ufficio Servizi Logistici – gestione dati Amministrativi.

In particolare, i soggetti sopra indicati, verificano la corrispondenza dei preventivi a quanto offerto in sede di gara, la completa e corretta esecuzione del servizio e degli interventi utilizzando corretti standard tecnici rispondenti alla corretta esecuzione a regola d'arte, anche con accertamenti in corso d'opera, verificando il rispetto a quanto prescritto nel presente Capitolato e nel Contratto.

Durante tutto il periodo di intervento, il DEC e la Direzione dell'Esecuzione del Contratto, avranno la facoltà di controllare l'esecuzione con libero accesso ai locali ove le lavorazioni vengono svolte, così come dare indicazioni tecniche (es. sui materiali e modalità di esecuzione), nonché effettuare richieste di intervento o di modifiche.

Nell'esecuzione delle attività la ditta aggiudicataria non potrà ricevere ordini e/o indicazioni da persone diverse rispetto a quelle menzionate nel presente articolo.

Qualsiasi richiesta proveniente da personale diverso dovrà essere vagliata e autorizzata **per iscritto**.

I soggetti di cui al presente articolo si riservano altresì la facoltà di verificare la corretta esecuzione delle lavorazioni effettuate, di evidenziare le carenze riscontrate nell'esecuzione dell'appalto, i ritardi e le altre eventuali inadempienze contrattuali, avviando le eventuali contestazioni di cui agli artt. 16 e 25.

La presenza delle suddette figure nonché i controlli e le verifiche eseguiti, non libera la ditta dagli obblighi di responsabilità inerenti alla buona esecuzione degli interventi ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né la liberano dagli obblighi su di essa incombenti in forza delle Leggi o Regolamenti e altre norme in vigore.

Art. 14 - Documentazione da mettere a disposizione

La ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di mettere a disposizione, in qualsiasi momento, **entro due giorni lavorativi dalla richiesta del D.E.C.**, la documentazione attestante l'idoneità del personale impiegato nell'esecuzione degli interventi ordinati, nonché qualsiasi altra informazione in forma documentale (schede materiali, certificazioni, ecc.).

Art. 15 - Collaudo e verifica di regolare esecuzione

La verifica della regolare esecuzione degli interventi nei tempi concordati è diretta ad accertare che gli stessi siano stati eseguiti utilizzando corretti standard tecnici rispondenti alla corretta esecuzione a regola d'arte, in conformità al presente Capitolato ed alle prescrizioni tecniche stabilite dal DEC.

Al termine di ogni intervento è previsto che il DEC ed i suoi uffici provvedano a effettuare il collaudo entro due giorni lavorativi, non necessariamente in contraddittorio con la ditta.

L'Amministrazione non è tenuta a dare comunicazione del superamento del collaudo.

Nel caso di mancato superamento del collaudo, verrà data comunicazione alla ditta che dovrà immediatamente provvedere, a proprie spese, alle necessarie rettifiche prescritte dal DEC, senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale.

In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale prevista al successivo art. 16.

Art. 16 - Contestazioni e penali

Fatte salve le norme ed adempimenti derivanti da leggi e regolamenti in caso di irregolarità ed inadempimenti, nel caso di mancata osservanza da parte della ditta dei propri obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale invierà contestazione scritta (tramite PEC) con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Entro dieci giorni continuativi dalla data del suo ricevimento, la ditta potrà presentare con lo stesso mezzo, chiarimenti ed eventuali giustificazioni a quanto contestato.

In caso di non accettazione delle suddette giustificazioni, notificata in forma scritta tramite posta certificata all'appaltatore, ovvero decorso infruttuosamente il termine per la presentazione delle stesse, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

a) Penali giornaliere:

- € 50,00= per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla data prevista per la trasmissione del preventivo, rispetto ai termini indicati all'art. 8, sempre che il ritardo non sia imputabile a cause di forza maggiore debitamente documentate.
- € 100,00= nel caso di mancato superamento di precedente collaudo ai sensi del precedente art.15.
- € 50,00= per ogni giorno lavorativo di ritardo di trasmissione o messa a disposizione della documentazione richiesta di cui all'art. 16 del presente Capitolato.

b) Penale oraria:

€ 75,00= per ogni ora di ritardo nel termine stabilito per l'arrivo (entro un'ora dalla chiamata) nel caso di cui all'art. 16 del presente Capitolato.

Non dovrà comunque essere superato il limite massimo di tre ore.

Oltre tale ritardo sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale risolvere il contratto.

c) ulteriore penale:

Qualora i ritardi siano tali da comportare l'applicazione di penali di importo complessivo superiore al 10% dell'intero importo presunto dell'Accordo Quadro, il Committente potrà risolvere il contratto di Accordo Quadro per grave inadempimento dell'Esecutore.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Per gli inadempimenti più gravi resta salvo il disposto dell'art. 1453 del Codice Civile.

Art. 17 - Fatturazione e pagamenti

Le fatture dovranno essere in forma elettronica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66.

La ditta affidataria dovrà emettere **un'unica fattura cumulativa trimestrale** degli interventi effettuati a seguito della ricezione del "Registro di Contabilità" declinato, ai sensi dell'art. 115 del del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 (Codice Appalti o Codice).

In esso verranno elencati i numeri e le date degli ordinativi e dei rispettivi preventivi approvati.

La ditta è tenuta a emettere fattura separata solamente in specifici casi, su richiesta espressa del RUP.

I corrispettivi verranno liquidati e pagati, a seguito di dispositivo di liquidazione a firma del Dirigente del Settore Logistica, tenendo conto delle disposizioni dell'art. 115 del Codice, previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti:

- Regolare esecuzione degli interventi, accertata nei modi di cui al precedente art. 15.
- Regolarità contributiva della ditta comprovata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
- Adempimento delle prescrizioni sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i., come richiamato al successivo art. 20.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, l'Amministrazione provvederà a scindere l'importo del pagamento versando alla ditta l'importo dovuto al netto dell'IVA (quando dovuta), e quest'ultima direttamente all'erario (cd. "split payment").

Vista la particolare natura del Contratto, nella forma di Accordo Quadro, il termine di pagamento viene fissato in 60 giorni, dalla data di ricevimento di regolare fattura, ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, art. 4, comma 4 e s.m.i. .

SEZIONE 4 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**Art. 18 - Obblighi assicurativi**

La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stesso aggiudicatario quanto dell'Amministrazione Comunale e di terzi, a causa dello svolgimento del servizio oggetto del presente appalto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stesso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Eventuali danni arrecati nell'espletamento del servizio saranno contestati per iscritto.

A tal fine il soggetto aggiudicatario dovrà essere in possesso, per il periodo di esecuzione del contratto, di polizza assicurativa contenente la copertura per RCT (Responsabilità Civile conto Terzi), comprendente espressamente i danni ai beni in consegna e custodia, nonché la garanzia postuma a seguito degli interventi effettuati. Il massimale minimo per sinistro dovrà essere €.100.000,00=.

Il soggetto aggiudicatario risponde altresì nel caso di furto o incendio, per i beni affidati in custodia, personalmente o tramite polizza assicurativa.

In seguito all'atto di aggiudicazione definitiva la ditta dovrà produrre copia della suddetta polizza, munita di quietanza del pagamento del premio per la regolare copertura.

La ditta dovrà comunque essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate, a pena di risoluzione del contratto.

Art. 19 - Tutela dei dipendenti, sicurezza e regolarità contributiva dell'Appaltatore

a) Sicurezza

La ditta aggiudicataria, nonché l'eventuale subappaltatrice ai sensi dell'art. 28 del presente Capitolato, ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, incluso provvedere alla fornitura dei DPI anticontagio ed apprestamenti accessori previsti dai vigenti DM e DPCM, validati dall'INAIL, per l'attuale emergenza sanitaria ai lavoratori impiegati nell'appalto.

L'appaltatore ha l'obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro, e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli relativi al corretto adempimento delle disposizioni normative in materia di sicurezza sul posto di lavoro nei confronti degli addetti impiegati nel servizio oggetto del presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, la ditta partecipante deve indicare, nell'offerta economica, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro afferenti all'esercizio della propria attività, incluso il DPI anticontagio per Covid-19 ed eventuali altri dispositivi o accorgimenti previsti nel vigente e contemporaneo protocollo anticontagio adottato dal Comune di Venezia.

Questi dovranno risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche del servizio oggetto dell'offerta.

Nel caso eccezionale in cui fosse necessario eseguire degli interventi in luogo pubblico o altre sedi, si dovrà procedere come specificato nel precedente art. 6.

b) Regolarità

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, soci o collaboratori, impiegati nell'esecuzione del servizio, le condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di assunzione del servizio, alla categoria e nella località di svolgimento dell'attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Gli stessi obblighi sono estesi in solido anche nell'ipotesi di eventuale subappalto, in relazione ai dipendenti, soci o collaboratori, impiegati dalla ditta subappaltatrice.

La stipula del contratto di Accordo Quadro, nonché l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, sono subordinate alla regolarità contributiva della ditta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., inclusi i dettami del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) viene acquisito online d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del Codice, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi degli artt. 11, 117 e 119 del D.Lgs. 36/2023.

c) Disposizione sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei servizi e lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 della Legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne l'effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
3. Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008, nonché dell'art. 5, comma 1, primo periodo, della Legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere un'apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. **Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.**
4. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'art. 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n. 136 del 2010.
5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette

sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

6. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
7. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 7.
8. Ai sensi dell'art. 31, commi 4 e 5, della Legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto.
9. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta aggiudicataria è obbligata a rispettare tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

La ditta si obbliga pertanto a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Il conto corrente indicato nelle fatture o documenti equipollenti emessi dalla ditta dovrà essere uno dei suddetti conti correnti dedicati.

La ditta si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui la ditta non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente l'Accordo Quadro mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di Posta Elettronica Certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

La ditta si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

Art. 21 - Oneri ambientali e particolari

La ditta affidataria deve provvedere, per gli interventi che le verranno ordinati, nel rispetto degli obblighi e delle norme di legge, al corretto smaltimento ed ai relativi oneri del materiale di risulta e della componentistica fuori uso, oltre a tutti i normali rifiuti identificati come pericolosi o speciali, conseguente produzione degli interventi richiesti.

Sono inclusi negli oneri a carico dell'appaltatore, e quindi devono intendersi come compensati dal ribasso offerto (offerta economica) qualsiasi onere diretto ed indiretto derivante dall'utilizzo dei

veicoli e natanti impiegati nell'appalto, quali tasse, assicurazioni, spese per parcheggi e/o utilizzo di ferry-boat (traghetto per isole), tariffe autostradali, spese occupazioni in aree pedonali per detti veicoli, per proprie attrezzature e macchine.

SEZIONE 5 - NORME FINALI

Art. 22 - Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.lgs 36/2023 non è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria.

Art. 23 - Cauzione definitiva

La cauzione definitiva a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, la ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto del combinato disposto dell'art. 117, comma 1 e dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, è invece richiesta per la sottoscrizione del contratto la prestazione da parte dell'appaltatore della garanzia definitiva in misura pari al 5% dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste dall'art. 106 del medesimo decreto e fatte salve le riduzioni o gli eventuali aumenti al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 117, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, da rilasciarsi dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3.

La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La suddetta garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, nei modi previsti all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

La fideiussione o la polizza verrà svincolata al termine del contratto solamente ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e la ditta.

Ai sensi del suddetto art. 117 del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

Art. 24 - Recesso e risoluzione del contratto

La stazione appaltante può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 122 e 123 del D.Lgs. 36/2023, nelle modalità e nei termini in esso previste.

Fatte salve le norme ed adempimenti derivanti da leggi e regolamenti vigenti ed in particolare l'art. 122 del Codice, costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

- inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide avanzate, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione degli interventi;
- sospensione dell'esecuzione degli interventi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- subappalto non autorizzato dal Committente, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008;
- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 21 del presente Capitolato speciale;
- mancato rispetto del Codice di Comportamento interno del Comune di Venezia di cui al successivo art. 29;
- reiterato e comprovato ritardo nel termine stabilito per il pronto intervento (entro un'ora dalla chiamata), nel caso di cui all'art.16 del presente Capitolato, superiore a 3 ore;
- collaudo non superato per tre volte consecutive;
- reiterato e comprovato mancato avvio dell'esecuzione degli interventi senza giustificato motivo, entro i termini di cui all'art.10;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato come ipotesi di risoluzione del contratto;
- mancato rispetto di tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità" sottoscritto dalla Regione Veneto e dagli Uffici Territoriali del Governo del Veneto in data 17/9/2019 e di cui all'art. 33.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Inoltre il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso sarà applicata a carico dell'impresa, *oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.*

Art. 25 - Recesso per sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip

Ai sensi dell'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificata dall'art. 7, comma 1, legge n. 94 del 2012, l'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la ditta non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni.

L'Esecutore è obbligato ad effettuare la riconsegna del servizio alla data specificata dal Committente nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

L'Esecutore ha diritto al pagamento degli interventi correttamente eseguiti a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.

Art. 26 - Cessione del contratto

E' vietata all'appaltatore la cessione del contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale e all'eventuale addebito della maggior spesa per l'affidamento a terzi dell'esecuzione della parte residuale delle prestazioni contrattuali.

Art. 27 - Cessione dei crediti

La cessione del credito è disciplinata dalla legge 52/1991 (disciplina speciale sulla cessione dei crediti d'impresa), nonché dall'art. 120, comma 12 e allegato II.14, articolo 6 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i..

Art. 28 - Subappalto

E' consentito il subappalto delle prestazioni secondo la disciplina di cui all'art. 119, D.Lgs. 36/2023.

In sede di presentazione dell'offerta, la ditta concorrente dovrà indicare l'intenzione di procedere eventualmente a subappaltare a terzi parte del servizio oggetto di gara, indicando l'oggetto del subappalto e specificandone le parti.

Il subappalto lascia impregiudicati, per l'appaltatore aggiudicatario, la responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione Comunale.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Le parti si dovranno impegnare a rispettare tutte le clausole pattizie al suddetto "Protocollo di legalità" sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Si specifica altresì che l'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere, previste nel bando o nella lettera di invito, che intende subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;
- b) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori di motivi di esclusione di cui all'art. 94 e segg. del D.Lgs. 36/2023;
- c) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa qualificazione;
- d) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

- e) che, a pena di irricevibilità, la richiesta di autorizzazione dell'appaltatore sia corredata dei documenti previsti per legge, nonché di quelli di seguito indicati:
- I. copia del contratto di subappalto dal quale sia chiaramente desumibile: l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici; l'esplicitazione delle categoria a cui appartengono le lavorazioni da subappaltare; gli articoli delle lavorazioni, tra quelli previsti nel contratto d'appalto, che si intendono subappaltare con l'indicazione del prezzo di ciascuna voce e le relative quantità; nonché l'indicazione se siano affidate nell'ambito del subappalto l'attuazione di apprestamenti previsti nel PSC con l'individuazione dei relativi oneri;
 - II. la copia del contratto di subappalto deve espressamente indicare quale sia il ribasso che il subappaltatore applica sulle lavorazioni, ribasso che in ogni caso non può essere superiore al 20%, con la precisazione che l'appaltatore corrisponderà al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera, eventualmente affidate in subappalto, senza alcun ribasso;
 - III. copia del POS redatto dal Subappaltatore sotto il coordinamento dell'appaltatore che deve risultare verificato e sottoscritto dal Direttore Tecnico di Cantiere dell'Appaltatore in qualità di responsabile del coordinamento di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;
 - IV. copia documentazione attestante la qualificazione del subappaltatore in merito alle lavorazioni oggetto di subappalto;
 - V. l'inserimento nel contratto di subappalto delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 9 della L. 136/2010, pena la nullità del contratto di subappalto.

Art. 29 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023.

A tal fine l'Amministrazione trasmetterà all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno approvato con la suddetta deliberazione della Giunta Comunale, per una sua più completa e piena conoscenza.

La ditta aggiudicataria si impegnerà a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno sopra richiamato, potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione verificherà l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'aggiudicatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali contro deduzioni.

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 30 - Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese contrattuali, le imposte e tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto, più tutte le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti per l'esecuzione del servizio in oggetto e dei singoli interventi, nonché tutte le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sul servizio oggetto dell'appalto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore le spese per l'eventuale acquisizione e per la messa a disposizione, della documentazione presso gli uffici della Direzione di Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art.14 del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art.18 comma 10) del D.Lgs. 36/2023 (Allegato I.4 – Tabella A), il fornitore dovrà assolvere all'imposta di bollo tramite modello F24 "Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

Art. 31 - Definizione delle controversie

Per le controversie che dovessero eventualmente sorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del servizio sarà competente il Foro di Venezia.

Sino a pronuncia del competente organo giudiziario il servizio non potrà essere sospeso.

Art. 32 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla presente procedura di gara, del Settore Logistica della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali dell'Area Economia e Finanza, è necessario fornire le seguenti informazioni:

1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati:	Comune di Venezia
Responsabile del trattamento:	Dirigente Responsabile Settore Logistica pec : logistica@pec.comune.venezia.it
Responsabile della Protezione dei dati:	rpd@comune.venezia.it rpd.comune.venezia@pec.it

2. Finalità e base giuridica

Finalità: i dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del servizio a ridotto impatto ambientale di pulizia e fornitura di prodotti per l'igiene personale degli edifici comunali siti nel Comune di Venezia, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Venezia

Base Giuridica: esecuzione di un compito di interesse pubblico nel rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

3. Categorie di dati e loro fonte

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati:

- dati personali comuni;
- dati relativi a condanne penali e reati, in osservanza del codice dei contratti e della normativa antimafia.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti da altre Autorità Pubbliche e/o altri soggetti giuridici nel rispetto degli adempimenti di legge.

4. Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento.

Il trattamento è effettuato con modalità (in parte automatizzate o automatizzate e/o non automatizzate) e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, senza profilazione dei dati.

5. Misure di sicurezza

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

6. Comunicazione, diffusione

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali.

Ove necessario, i terzi sono nominati dal Titolare Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679. In qualsiasi momento, l'interessato potrà chiedere la lista aggiornata di tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare.

7. Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale

Non è previsto alcun trasferimento di dati all'estero, salvo che non sia necessario verso Ambasciate o Consolati per loro competenza per importanti motivi di interesse pubblico.

8. Obbligo di conferimento di dati personali

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità di affidare il servizio, nonché di procedere a tutti gli altri adempimenti connessi al perseguimento delle finalità di cui al punto 2.

9. Periodo di conservazione dei dati

I dati contenuti saranno conservati ai sensi del "Piano di Conservazione" di cui al Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia e, comunque, per il tempo necessario a perseguire le finalità sopra indicate, nei limiti dei termini prescrizionali di legge.

10. Diritti dell'Interessato

A certe condizioni, in qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Dirigente Responsabile del Settore Logistica e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.

Il Titolare, Comune di Venezia, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella individuata nel precedente punto 2, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriore informazione necessaria.

11. Diritto di proporre reclamo

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

Art. 33 – Condizioni generali

La ditta affidataria deve rispettare, pena la risoluzione contrattuale, tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità", sottoscritto dalla Regione Veneto e dagli Uffici Territoriali del Governo del Veneto in data 17/9/2019 (in copia per presa visione e accettazione) ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 34 – Riferimenti normativi

Per quanto non specificato nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, si rinvia alla normativa di carattere generale vigente tra cui si richiama:

- Legge n. 120/2020;
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- D. Lgs. 36/2023;
- DPR 207 del 5/10/2010;
- Decreto MIT 7/3/2018 n. 49
- D.Lgs. 81 del 9/4/2008 attuazione art. 1 Legge 123 del 3/8/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;
- Capitolato generale d'appalto (D.M. LL.PP. 19/4/2000 n. 145) per gli articoli non abrogati dal DPR 207/2010;
- Legge 2248 del 20/03/1865;
- Legge 55 del 19/03/1990;
- Prezzario 2014 del Comune di Venezia approvato con deliberazione della Giunta Comunale 193 del 24 aprile 2014;
- Regio Decreto 827 del 1924;
- D.L. 66 del 24/4/2014;
- L. 136 del 13/8/2010 e s.m.i.;
- DPR 633/1972 introdotto dalla Legge di stabilità 2015;
- D.Lgs. 231 del 9/10/2002;
- Codice Civile e s.m.i.;
- L. 296 del 27/12/2006 come modificata dall'art. 7 comma 1, L. 94 del 2012;
- L. 52 del 21/02/1991;
- D.Lgs. 196 del 30/06/2003.



Area Economia e Finanza
Settore Programmazione Patrimoniale e Logistica
Servizio Esecuzione Logistica

e-mail pec: logistica@pec.comune.venezia.it
tel. 041.274.6015

Oggetto: Servizio di trasloco e facchinaggio per le sedi comunali nel territorio del Comune di Venezia - Accordo Quadro - Anno 2025

1.2 - MODULO ATTREZZATURE E MEZZI



Febbraio 2025

IL RUP
Responsabile del Servizio
Esecuzione Logistica
Geom. Luca Lionello

Il Dirigente del Settore Logistica
Arch. Luca Barison

Allegato 1.2 al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

ELENCO ATTREZZATURE MEZZI D'OPERA ED EQUIPAGGIAMENTO TECNICO

(dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

La ditta <u>NICOLÈ TRASLOCHI S.R.L.</u>																
Con sede in <u>MESTRE</u> (<u>VE</u>) in Via <u>CA' MARCELLO</u> n° <u>67/F</u> CAP <u>30172</u>																
C. fiscale	<table border="1"><tr><td>0</td><td>2</td><td>9</td><td>2</td><td>3</td><td>0</td><td>8</td><td>0</td><td>2</td><td>7</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> partita I.V.A.	0	2	9	2	3	0	8	0	2	7	5				
0	2	9	2	3	0	8	0	2	7	5						
Nella persona di <u>BARBIERATO CLAUDIO</u>																
natO a <u>CONA</u> (<u>VE</u>) il <u>11/12/1963</u>																
residente a <u>MIRA</u> (<u>VE</u>) in Via <u>BOTTE</u> n° <u>11</u> CAP <u>30034</u>																
Nella sua qualità di	<u>LEGALE RAPPRESENTANTE</u>															

CONSAPEVOLE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ovvero per esibizione di atti non più rispondenti a verità, nonché di quanto previsto dall'art.75 del D.P.R.445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA


1) di disporre, alla data di presentazione dell'offerta, di cantiere operativo localizzato nel territorio comunale di Venezia, localitàMESTRE....., in viaCA' MARCELLO....., n. civico .67/F....;

2) ai fini della dimostrazione del requisito della **ADEGUATA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE** che la dotazione stabile di *attrezzature, mezzi d'opera, equipaggiamento tecnico* di cui dispone L'Impresa, in *proprietà (P)*, *locazione finanziaria (L)* o *in noleggi di durata minima quinquennale (N)* risulta, ad oggi, così composta:

Progr.	Descrizione del bene	Titolo di possesso P-L-N	Identificazione del bene
1	AUTOCARRO Q.LI 115 CON SPONDA IDRAULICA	P	MERCEDES BENZ AG97 TARGA EH880AK
2	AUTOCARRO Q.LI 72 CON SPONDA IDRAULICA	L	FIAT IVECO 70C18 TARGA GH831LR
3	AUTOCARRO Q.LI 35	P	MERCEDES SPRINTER TARGA FD881XH
4	AUTOCARRO Q.LI 35	P	FIAT DUCATO TARGA CS99VB
5	AUTOCARRO Q.LI 35	P	MERCEDES AG906 TARGA DR271AV
6	AUTOCARRO Q.LI 35	P	MERCEDES 906BB35 TARGA FM797JR
7	AUTOCARRO Q.LI 32	L	CHEVROLET SILVERADO HC TARGA GW980MC
8	AUTOCARRO Q.LI 28	L	MERCEDES VITO TARGA GA001KZ
9	AUTOSCALA PRATIKA MATR. 050	P	HUNDAY/SR/EITI TARGA CL007LN
10	N. 3 SCALE ELEVATRICI COMPONENTI MT.18/21	P	GEDA MATR. 19820 62972-16260 34907-10481 21830
11	N. 1 PASSAGGIO PROTETTO	P	MARC. CEM
12	PAL-BAC	P	MARC. NUOVA TECNICA SU SCALE
13	LIFTCAR SAL SISTEMA DI SOLLEVAMENTO	P	MARC. NUOVA TECNICA SU SCALE
14	CARRELLO SALISCALE ELETTRICO PLATINUM 330F	P	MARC. NUOVA TECNICA SU SCALE
15	HYDROTRANSPORTER Q.LI 18 E Q.LI 22	P	MARC. NUOVA TECNICA SU SCALE
16	TRANSPALLET MANUALE Q.LI 22	P	MARC. CESAB
17	N. 10 CARRELLI MANUALI ED ELETTRICO	P	MARC. ROTOCAR E NUOVA TECNICA SU SCALE
18	CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO MOD. E18PH-02	L	MARCA LINDE MATR. X2X386G07347
19	TRANSPALLET MANUALE ELETTRICO MT15	P	MARCA LINDE MATR. CT1133Y60752

..VENEZIA.....il 28/04/2025

IL DICHIARANTE


NICOLÈ
TRASLOCHI


OFFERTA ECONOMICA

Impresa **NICOLÈ TRASLOCHI S.R.L.**

Servizio di trasloco e facchinaggio per le sedi comunali nel territorio del Comune di Venezia - Accordo Quadro - Anno 2025

Base di gara euro **109.934,42** = al netto degli oneri della sicurezza, IVA esclusa

Percentuale di ribasso ai sensi dell'art. 5 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale	(in cifre) 8%	(in lettere) OTTO%
Importo (o.f.e.)	(in cifre) 101.139,67	(in lettere) CENTOUNOMILACENTOTRENTANOVE//67

Tabella A) – costi della manodopera art. 41 c. 14 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

Lavoro Area Metropolitana di Venezia Tariffe di riferimento delle operazioni di facchinaggio per l'anno 2025 CCNL Logis				
N. Prog.	Categoria/Livello	Profilo professionale/Qualifica	Totale costo manodopera per livello	
1	LIVELLO B3	PERSONALE SPECIALIZZATO E VIAGGIANTE	€	23,61
2	LIVELLO 4	PERSONALE ADDETTO CARICO SCARICO MERCI	€	21,54
3	LIVELLO G1	PERSONALE ADDETTO CARICO SCARICO MERCI E/O CON MANSIONI DI CONDUCENTE	€	20,73
4			€	
5			€	
6			€	
7			€	
8			€	
Totale costo manodopera per Categoria/Livello			€	65.960,65

Data 28/04/2025

Firma del legale rappresentante o procuratore